Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 8 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 1180.

Resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed i funzionari delegati di cui all'art. 60 del citato regio decreto che non abbiano reso i conti nei termini prescritti per totale distruzione o perdita delle contabilità o delle relative documentazioni in dipendenza dello stato di guerra, sono tenuti a compilare appositi conti, situazioni o dimostrazioni documentati nel modo stabilito dal successivo art. 2.

Art. 2.

I documenti da allegare agli speciali conti, alle situazioni o alle dimostrazioni di cui all'art. 1 debbono attestare:

1) l'esistenza dei fatti di guerra che hanno determinato la distruzione o la perdita dei conti originali e della relativa documentazione;

2) l'attività spiegata dall'agente o da altri per constatare la situazione amministrativo-contabile, accertare i titoli e valori mancanti e per sostituire i documenti giustificativi distrutti od asportati.

Le deposizioni e le dichiarazioni relative sono raccolte dal capo ufficio da cui dipende l'agente contabile od il funzionario delegato con verbali sottoscritti dagli intervenuti.

Copia di detti verbali deve allegarsi ai conti, situazioni o dimostrazioni medesimi.

Il capo ufficio potrà delegare altra persona, di grado non inferiore a quello del funzionario tenuto a presentare il conto, a ricevere tali dichiarazioni e potrà accettare atti notori con l'intervento di testi degni di particolare fede.

Quando gli atti originali siano già stati prodotti all'ufficio competente si potrà allegarne copia autenticata dal capo ufficio, facendo riferimento agli elaborati ai quali furono uniti gli originali.

Allorchè particolari circostanze lo consiglino, le deposizioni e le dichiarazioni di cui al secondo comma possono essere redatte in forma giudiziale. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno stabilite le norme relative.

Art. 3.

Quando gli atti relativi ai conti e ai rendiconti siano rimasti in territori situati fuori del territorio metropolitano e sussistano cause di impossibilità al loro recupero, gli agenti contabili e i funzionari delegati sono tenuti a presentare una relazione con attestazione giurata sulla veridicità dei fatti dichiarati, in presenza di due testimoni, avanti al capo di servizio della competente Amministrazione centrale o di un suo delegato.

Effettuati i possibili accertamenti può essere disposto il discarico nei modi di cui ai successivi articoli.

L'Amministrazione competente ha l'obbligo di deferire l'agente contabile ed il funzionario delegato alla Corte dei conti quando accerti l'esistenza di elementi di responsabilità a suo carico.

Art. 4.

I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato presso ogni Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4° designato dal Presidente della Corte e composto di un rappresentante dell'Am-

ministrazione interessata, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di due funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle rispettive Amministrazioni. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, anche altri esperti quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare.

I Comitati possono valersi dei servizi dell'Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti.

Art. 5.

Con decreto del Ministro competente, su conforme deliberazione del Comitato di cui all'art. 4, è disposta l'approvazione degli atti indicati nei precedenti articoli per il discarico. Tale decreto è comunicato alla Corte dei conti.

In caso di constatata irregolarità, l'Amministrazione interessata deve provvedere, in seguito a parere del Comitato, alla denuncia alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 6.

Per i conti rimasti sospesi a tutto l'esercizio finanziario 1946-47, per eventi in connessione con lo stato o fatti di guerra verificatisi in Italia, le attribuzioni attualmente spettanti alle Amministrazioni centrali, alle Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti sono deferite ad appositi, rispettivi uffici di riscontro a carattere regionale costituiti con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro, di intesa con le Amministrazioni interessate e con la Corte dei conti, ferme restando, per gli uffici regionali da costituire alle dipendenze della Corte stessa, le norme stabilite con l'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Con gli stessi provvedimenti le suindicate attribuzioni possono essere affidate agli uffici decentrati già esistenti ai quali può essere assegnato, ove occorra, personale delle rispettive Amministrazioni nei modi previsti dal successivo art. 7.

Nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la revisione dei conti rimasti sospesi degli uffici all'estero, sempre che non ricorrano le circostanze di cui all'art. 1.

Art. 7.

La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potrà dar luogo ad aumento di organici del personale.

Il personale dei ruoli centrali distaccato presso i predetti uffici è collocato nella posizione di « comando » nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.

A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per assicurare il funzionamento dei servizi, gli Uffici di riscontro possono avvalersi anche dell'opera di personale dei ruoli provinciali delle Amministrazioni di cui al precedente art. 6 posto nella posizione di comando entro i limiti numerici e di grado da determinarsi con decreti dei Ministri interessati di concerto con quello per il tesoro.

Art. 9.

In deroga alle normali disposizioni è data facoltà di assegnare a favore del personale addetto agli Uffici di riscontro speciali premi di operosità.

L'ammontare dei premi e le forme per la loro erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

I rendiconti su aperture di credito e i conti giudiziali relativi a valori o a materia di importo non superiore a lire cento milioni sono sottoposti, dopo gli accertamenti amministrativi, all'ufficio di revisione decentrato di ragioneria che ne cura il successivo inoltro all'ufficio regionale della Corte dei conti per il controllo e il discarico. Resta, tuttavia, ferma la facoltà dell'Amministrazione competente, d'intesa col Ministero del tesoro, di attenersi alla procedura normale.

L'approvazione dei conti giudiziali, che risultino regolarmente pareggiati e non diano luogo ad irregolarità a carico dei contabili, è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal direttore dell'ufficio regionale della Corte dei conti, da comunicarsi successivamente al procuratore generale e alla competente Sezione giurisdizionale.

Negli altri casi si applicano le norme contenute nel titolo II, capo V, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Per le partite comprese nei conti giudiziali o nei rendiconti la cui documentazione sia andata parzialmente perduta o distrutta, si osservano le norme dell'art. 2.

Resta fermo nelle Amministrazioni competenti l'obbligo di deferire alla Corte dei conti gli agenti contabili e i funzionari delegati che, in base a successivi elementi, dovessero risultare responsabili di danni verso l'Erario per erronee dichiarazioni.

Il Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti, stabilisce le caratteristiche dei moduli che gli uffici decentrati di revisione debbono compilare e trasmettere alle competenti Amministrazioni centrali per le occorrenti scritturazioni, nonchè i termini per il loro invio e le scritture da tenere.

Art. 11.

Gli uffici amministrativi e contabili incaricati della revisione dei conti sono sottoposti anche alla vigilanza del Ministero del tesoro, che provvede a coordinarne l'attività con facoltà di avvalersi, in quanto necessario, degli organi ispettivi delle varie Amministrazioni.

Gli uffici amministrativi in sede di revisione potranno disporre accertamenti, ispezioni ed inchieste, che verranno fatte risultare da appositi verbali, i quali dovranno essere allegati ai conti medesimi.

Art. 12.

Gli Uffici di riscontro costituiti ai sensi dell'art. 6 possono essere incaricati, con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, di procedere

alla revisione dei conti giudiziali e dei rendiconti già presentati alle Amministrazioni centrali e per i quali queste non abbiano ultimato l'esame. In tale caso le attribuzioni spettanti alle Amministrazioni centrali sono deferite a detti Uffici di riscontro.

Per l'approvazione di detti conti giudiziali e rendiconti si applicano le norme del presente decreto.

Art. 13.

Tutti gli agenti contabili e i funzionari delegati che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto debbono, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore o dal loro rimpatrio, se successivo a tale data, presentare alle competenti Amministrazioni centrali, per il tramite degli uffici da cui direttamente dipendono, una dichiarazione contenente gli estremi della loro particolare situazione anche se in precedenza vi abbiano provveduto di loro iniziativa.

I conti giudiziali ed i rendiconti debbono essere compilati e presentati ai competenti uffici entro novanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma. Qualora tali elaborati siano stati già prodotti ma non risultino redatti in conformità alle disposizioni contenute nel presente decreto, debbono essere completati nello stesso termine.

Per i conti giudiziali, nel caso in cui l'agente ritardi a rendere il conto, è disposta a suo carico l'applicazione di una penale d'importo fino a L. 100.000, restando ferma la procedura stabilita dall'art. 46, ultimo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, per quanto concerne la compilazione del conto d'ufficio e il conseguente giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Per i funzionari delegati l'obbligo della resa dei conti è sottoposto, in caso di ritardo, alla disciplina prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e successive integrazioni e modificazioni in quanto applicabili.

Il limite massimo della penale prevista dall'art. 1, primo comma, e dell'art. 5, secondo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è elevato a L. 100.000.

E' altresì elevato a L. 100.000 il limite massimo della analoga penale prevista dall'art. 337, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 14.

Nei casi di morte, d'interdizione o di inabilitazione del contabile i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

Art. 15.

Le norme stabilite in appositi regolamenti ed ordinamenti contabili che si riferiscono ai conti di cui agli articoli 1 e 10 rimangono in vigore per quanto può agevolarne la compilazione e la resa, restando il riscontro affidato agli organi previsti dal presente decreto.

Art. 16.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, sentita la Corte dei conti, sono emanate, ove occorra, le disposizioni necessarie per la regolazione delle contabilità distrutte o disperse in tutto od in parte per causa o in occasione dello stato di guerra, anche a modifica delle vigenti norme, e per la chiusura delle scritture nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro e sentita la Corte dei conti, sarà stabilita la data, da non protrarsi oltre il 30 giugno 1950, per la cessazione del funzionamento degli Uffici decentrati di riscontro e dei Comitati di cui all'art. 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 142. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 settembre 1947, n. 1181.

Modificazioni all'organico dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603, sulla forza organica e sull'ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, quale risulta dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 603, è aumentato di 10.000 unità, così ripartite:

marescialli maggiori	n. 400
marescialli capi e d'alloggio	» 600
brigadieri	» 900
vice brigadieri	» 600
appuntati	» 1200
carabinieri	» 6300

Art. 2.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri impiegati presso i vari Ministeri ed uffici ed enti dipendenti sono compresi negli organici dell'Arma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Cingolani — Scelba — Del Vecchio — Einaudi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 7. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1947, n. **1182.**

Competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, concernente le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

L'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Le disposizioni dell'allegato medesimo hanno effetto dal 1° giugno 1947.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, è modificato come segue:

« Nella liquidazione delle competenze arretrate per prestazioni straordinarie dal 1° ottobre 1945 al 31 maggio 1946, saranno considerate come tali anche quelle retribuite con i fondi del premio di operosità e rendimento escluse le 30 ore mensilmente attribuite con carattere di generalità a tutto il personale, per servizio straordinario o premio di operosità, per le quali non è consentita alcuna maggiorazione ».

Il terzo comma del sopracitato articolo è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Merlin — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 5. — Frasca

Allegato n. 1.

Disposizioni sulle competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Capo I.

Indennità di missione e di trasferimento.

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Agli operai giornalieri addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche può essere attribuita in caso eccezionale la indennità di missione stabilita per gli operai temporanei, di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo del quale esso ha le funzioni.

Le indennità di missione competono anche al personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, e agli effetti dell'applicazione delle relative norme i ricevitori postali telegrafici e i gerenti sono parificati al grado 9° e 10° del gruppo *C*, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o non superiore, alle L. 15.000; i supplenti sono parificati indistintamente al grado 13° del gruppo *C*, e i collettori e agenti rurali al grado iniziale del personale subalterno.

Art. 2.

Ai soli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo il seguente personale dell'Azienda per i servizi telefonici si intende equiparato ai gradi gerarchici come segue:

a) personale della tabella *B* dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943:

dirigenti tecnici principali e direttrici di commutazione: grado 9°;

dirigenti tecnici di trasmissione e di stazioni amplificatrici, dirigenti di commutazione: grado 10°;

sorveglianti di commutazione: grado 11°;

telefonisti e telefoniste, meccanici di officina, operai meccanici: grado 12°;

primi commessi e commessi: personale subalterno;

b) personale del quadro speciale di cui all'allegato II del predetto decreto n. 943 e personale diurnista:

ingegneri con trattamento corrispondente a quello di 1ª categoria, lettera *a)* di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni: grado 10°;

impiegati laureati e diplomati di scuola media di secondo grado, con trattamento corrispondente a quello di 1ª categoria, lettera *b*), e 2ª categoria, di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; tecnici: grado 11°;

impiegati muniti di licenza di scuola media di primo grado e provvisti di trattamento di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100: grado 12°;

telefonisti e telefoniste, operai meccanici: grado 13°;

commessi: personale subalterno.

Art. 3.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, che sia chiamato per subire una visita medico fiscale in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze, per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II.

Indennità per servizio straordinario.

Art. 4.

E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per esigenze di servizio temporanee ed eccezionali, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale di una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 5.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano; quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 6.

Il compenso per lavoro straordinario, al personale di ruolo e non di ruolo, è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornata per gli impiegati o di un ottavo per il personale subalterno; tale importo orario è aumentato di un decimo. Per le prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi l'aumento è di due decimi.

Per il personale avente sede di servizio nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti la maggiorazione predetta è stabilita in due decimi per il lavoro straordinario feriale e in tre decimi per quello prestato nei giorni festivi.

Gli importi orario predetti sono arrotondati per eccesso a lira intera.

Le competenze da considerare ai fini del precedente comma sono:

a) lo stipendio medio lordo o la retribuzione media lorda, relativi al grado rivestito, con esclusione di tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

b) i tre quarti della indennità di carovita, di lire 5000 lorde prevista dal 1° comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, escluse in ogni caso le quote complementari per le persone di famiglia a carico, nonchè gli aumenti e riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario per le prestazioni di servizio straordinario ragguagliato nel modo indicato nell'art. 6 costituisce un limite massimo. In relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo delle prestazioni stesse, l'importo orario predetto può essere ridotto fino alla metà.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedono semplice presenza sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

Art. 7.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito si intende autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

Per particolari esigenze oltre l'assegno medesimo, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale.

Art. 8.

Non potranno compiersi mensilmente più di 60 ore di servizio straordinario dagli impiegati, e 75 ore dagli agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;

b) le ore di servizio straordinario assegnato al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabile per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è elevato a 100.

Per i funzionari di grado superiore al 7° i compensi per lavoro straordinario possono eccezionalmente essere stabiliti con deliberazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività e al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non su-

periore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal 1° e dal 2° comma dell'art. 6.

Art. 9.

Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario di obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale.

I compensi per lavori a cottimo resi oltre l'orario normale d'ufficio o oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente art. 6 per il grado 11°.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente art. 6 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

CAPO III.

Premio di interessamento.

Art. 10.

Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo le limitazioni del l'art. 12 ultimo comma:

grado 4°	L. 221
» 5°	» 196
» 6°	» 170
» 7°	» 153
» 8°	» 136
» 9°	» 119
» 10°	» 102
» 11° e personale non di ruolo gruppi *A* e *B*	» 85
» 12° e 13° e personale non di ruolo gruppo *C*	» 68
messaggeri di 1ª e di 2ª classe ed equiparati	» 68
primi commessi, commessi ed equiparati	» 60
agenti non di ruolo	» 51

Per il personale dell'Azienda per i servizi telefonici indicato nel precedente articolo 2 la parificazione dei gradi ivi stabilita vale anche per il premio di interessamento.

Art. 11.

Di regola il premio è concesso per ogni giornata di effettiva presenza, con completo adempimento del normale orario di servizio, al personale non demeritevole, nella misura prevista per ciascun grado dalla tabella di cui al precedente articolo.

Quando il posto occupato e le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni o, infine, quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggiore grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino ad un massimo corrispondente a quello risultante dalla tabella per ciascun grado, maggiorato del 60 %.

Art. 12.

Il premio non è dovuto nelle giornate di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata, anche se per festività, congedo, malattia od altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi o di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per le irregolarità verificatesi nell'adempimento del servizio disimpegnato o per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

Può essere privato del premio per un periodo non maggiore di due mesi il personale cui sia inflitta la riduzione di un quinto dello stipendio per un periodo di tempo superiore a 20 giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o della paga ovvero, per il personale dell'Azienda per i servizi telefonici, la sospensione dallo stipendio o paga per durata superiore a sei giorni. Comunque, in caso di sospensione dallo stipendio, il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

Le norme per determinare le maggiorazioni del premio e le riduzioni di queste sono approvate dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Il premio di interessamento, che è cumulabile con le altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto, è però concesso in misura giornaliera corrispondente al premio di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni:

a) al personale viaggiante, per le giornate nelle quali percepisce la indennità di cui al seguente art. 16;

b) al personale che effettua la sua prestazione ordinaria a cottimo, in base ad una resa giornaliera predeterminata;

c) al personale che percepisce il premio di « tantième » per la trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'art. 24 per le giornate in cui viene attribuito tale premio.

CAPO IV.

Indennità di stazione e di porto.

Art. 13.

Al personale addetto agli uffici istituiti presso le stazioni ferroviarie (per le corrispondenze e per i pacchi), presso gli uffici di porto e di confine sono concesse le seguenti indennità mensili:

direttori d'ufficio	L. 400
direttori di turno, capiturno, sottocapi	» 320
impiegati di ogni categoria	» 240
agenti subalterni	» 208

CAPO V.

Indennità per servizio serale e notturno.

Art. 14.

Al personale che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle 6) spettano le seguenti indennità:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore [illegible] alle ore [illegible]
impiegati di ruolo 1ª categoria . . .	L. 32	L. 51,20
impiegati di 2ª categoria e non di ruolo . .	» 28,80	» 44,80
personale subalterno di ruolo e non di ruolo .	» 22,40	» 38,40

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi (con almeno cinque unità alla propria dipendenza) negli uffici con servizio permanente, nonchè ai capi turno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennità di L. 20 per ogni notte.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe sopra stabilite ai dipendenti dell'Azienda per i servizi telefonici, si intendono impiegati di 1ª categoria quelli del ruolo direttivo di tabella *A*, di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e impiegati di 2ª categoria gli appartenenti al restante personale di tabella *A* nonchè il personale di tabella *B* esclusi i primi commessi e commessi.

Art. 15.

Sono stabilite le seguenti indennità complessive per ciascuna notte, per servizio notturno ridotto non retribuibile con le indennità di cui al precedente articolo, e per guardia notturna:

1) negli uffici a traffico notturno ridotto:

a) impiegati (per il turno di 7 ore di servizio prestato nel periodo dalle ore 22 alle 8) . L. 81

b) agenti per il turno di 8 ore prestato come sopra . . . . » 60

c) dirigenti tecnici e assimilabili, ed operai meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonchè delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dell'Azienda per i servizi telefonici (per il turno completo di 7 od 8 ore, a seconda dell'orario d'obbligo, prestato fra le ore 22 e le 8) . . . » 81

d) primi commessi e commessi telefonici addetti al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di 8 ore reso fra le 22 e le 8) . . . . . . » 60

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente n. 1 l'indennità di cui all'art. 14, nel quale caso è ridotto in proporzione il compenso globale stabilito dal presente articolo;

2) negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici o che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee:

impiegati . . . . L. 60

3) guardia notturna (dalle ore 22 alle 6) » 36

CAPO VI.

Indennità per i servizi viaggianti.

Art. 16.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti e ai messaggeri è concessa una indennità la quale viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) Indennità oraria di servizio di viaggio: (periodo intercorrente dalla entrata in vettura per il viaggio di andata, alla discesa dalla vettura nel ritorno in sede):

a) per ogni ora di lavoro:
impiegati . . . . L. 17
personale subalterno . . . . » 13,60

b) per ogni ora di riposo:
impiegati . . . . L. 8,50
personale subalterno . . . . » 6,80

2) Indennità oraria notturna per il servizio in viaggio: secondo le tariffe risultanti dall'art. 14.

3) Rimborso spese sostenute fuori residenza:

a) vitto (impiegati e personale subalterno):
a pasto . . . . L. 350
con un massimo di due pasti nelle 24 ore, distribuiti uno nel periodo dalle ore 6 alle 12 e uno nel periodo dalle ore 12 alle 24. Non compete alcun pasto quando l'assenza dalla residenza non supera quattro ore.

Quando tale assenza si verifica in parte nel periodo tra le ore 6 e le 12 e in parte dopo le ore 12, e supera quattro ore ma non dieci, compete un solo pasto;

b) alloggio:
al termine di ogni viaggio di andata
(impiegati e personale subalterno) . . . L. 240
purchè la sosta sia almeno di ore 6 se in periodo diurno e di 4 ore se in periodo notturno (22-6), esclusi i viaggi per i quali l'inizio dell'orario avviene dopo le ore 6 ed il ritorno prima delle ore 20.

Se la sosta fuori residenza (diurna o notturna che sia) non oltrepassa 24 ore, si ha diritto ad una sola indennità di alloggio mentre se oltrepassa 24 ore si ha diritto ad una seconda indennità.

4) Indennità oraria di dirigenza (per le sole ore di lavoro):

a) capoturno di ambulante (per ogni ora) . . . . L. 3,40

b) titolare di turno di messaggere (per ogni ora) . . . . » 0,85

I coefficienti vengono conteggiati ad ore intere, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, del periodo rispettivamente inferiore o superiore alla mezz'ora.

La mezza ora sarà contabilizzata come ora intera.

Art. 17.

Nessun aumento sulla indennità di cui al precedente articolo è dovuto nel caso di ritardo inferiore ad un'ora, nell'arrivo dei treni o dei piroscafi ai punti estremi della corsa.

Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso, compete una indennità per ritardo treni, in misura uguale a quella stabilita nell'art. 6 per il servizio straordinario.

CAPO VII.
Indennità di maneggio valori.

Art. 18.

L'indennità di maneggio valori è concessa ai funzionari sottonotati o in caso di assenza ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

1) cassieri e controllori delle Casse provinciali di Milano o Roma . . . . L. 500

2-*a*) magazziniere centrale delle carte valori e controllore presso il Magazzino centrale carte valori; cassieri provinciali nelle Direzioni provinciali di 1ª classe; titolari di uffici vaglia, risparmi e conti correnti, in sede di Direzioni provinciali di 1ª classe . . . » 400

b) cassieri centrali dell'Azienda per i servizi telefonici; controllore presso la Cassa centrale dell'Azienda predetta; consegnatario del Deposito centrale materiali dell'Azienda per i servizi telefonici e controllore presso il deposito medesimo . . . . » 400

3-*a*) consegnatario cassiere centrale; vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti; magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe . . . . » 350

b) capo dell'Economato dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . » 350

4-*a*) cassieri e controllori provinciali delle Direzioni provinciali di 3ª classe; cassieri dei Circoli delle costruzioni; depositari provinciali delle carte valori e relativi controllori; titolari uffici vaglia, risparmi e conti correnti, nelle Direzioni provinciali di 3ª classe; cassieri e controllori degli uffici di cassa presso le Direzioni senza reparto di ragioneria; titolari delle Sezioni vaglia e risparmi degli uffici principali . . . . » 300

b) cassieri e controllori presso gli Ispettorati di zona dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . » 300

5-*a*) titolari degli uffici principali non suddivisi; impiegati addetti con maneggio di denaro agli sportelli dove si disimpegnano servizi di cassa, vaglia risparmi e conti correnti; aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alle speciali sezioni costituite presso le Casse provinciali per l'apertura dei versamenti in numerario o per la formazione delle sovvenzioni pure in numerario . . . . . . » 200

b) cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di 1ª classe dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . . . » 200

6-*a*) titolari degli uffici interni delle Direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, con carattere di contabile secondario . . . . . . » 150

b) cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di 2ª e 3ª classe dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . . L. 150

CAPO VIII.
Compensi vari.

Art. 19.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti, direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concesso, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di L. 400.

Art. 20.

Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici, è concessa l'indennità mensile di L. 255.

Art. 21.

Agli agenti espressamente addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici nonchè al personale tecnico incaricato espressamente della manutenzione degli accumulatori negli uffici della Azienda per i servizi telefonici, è assegnato un compenso mensile nella seguente misura:

negli uffici con oltre 500 elementi di pila L. 240

negli uffici con oltre 300 elementi di pila sino a 500 . . . . » 160

negli uffici con oltre 50 elementi di pila sino a 300 . . . . » 128

Art. 22.

Agli impiegati dell'Amministrazione postale telegrafica nominati interpreti di lingue estere compete una indennità mensile nella seguente misura:

per una lingua . . . . L. 400

per ogni lingua oltre la prima . . . . » 200

La stessa indennità compete al personale dell'Azienda per i servizi telefonici (escluso il personale direttivo) cui siano riconosciute mansioni di interprete presso gli uffici addetti al pubblico e di interprete traduttore presso gli altri uffici dell'Azienda o che sia abilitato al servizio tecnico con l'estero. L'indennità predetta non è corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo o altra causa.

Al personale di commutazione dell'Azienda per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, è corrisposto il compenso speciale di L. 20 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nei posti di lavoro delle linee dirette internazionali.

Art. 23.

Al personale di commutazione della tabella *B*, allegato 1, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e a quello di commutazione del quadro speciale e diurnista può essere corrisposto un premio di maggiore rendimento in dipendenza della intensificazione del traffico nella misura massima di L. 1360 mensili, in base a norme stabilite dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 24.

In luogo dei compensi per i telegrafisti scelti, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1946, che s'intende abrogato, negli uffici telegrafici dove sarà ritenuto op-

portuno dall'Amministrazione centrale, e per le comunicazioni che saranno dalla medesima determinate, è concesso ai telegrafisti addetti alle comunicazioni medesime il premio di rendimento « tantième » nella misura seguente per ogni telegramma di 15 parole scambiato nel turno di servizio giornaliero:

a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati sia:

da 30 a 35 telegrammi . . . . L. 0,30
da 36 a 40 telegrammi . . . . » 0,40
oltre i 40 telegrammi . . . . » 0,50

b) con apparato Morse, quando la media predetta sia:

da 10 a 15 telegrammi . . . . L. 0,80
oltre i 15 telegrammi . . . . » 1,50

La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata viene divisa per 20, e il quoziente è aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Art. 25.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero dell'interno, è concessa una indennità giornaliera di L. 14.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

Art. 26.

Restano in vigore le disposizioni dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè quella dell'art. 2 del regio decreto 9 gennaio 1926, n. 88, esclusivamente nei riguardi del segretario generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le altre disposizioni circa la indennità di carica sono abrogate e a retribuire il personale per la carica viene provveduto con la maggiorazione del premio di interessamento secondo le norme di cui all'art. 11.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MERLIN

Visto, *il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1183.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Incoronata, in contrada Incoronata del comune di Macchiagodena (Campobasso).

N. 1183. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Boiano (Campobasso) in data 15 agosto 1946, integrato con postilla 10 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Incoronata, in contrada Incoronata di Macchiagodena (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1184.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Siano (Salerno).

N. 1184. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Siano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1185.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in Minervino Murge (Bari).

N. 1185. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Andria in data 8 dicembre 1945, integrato con postilla 20 giugno 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Giovanni in Fonte », sito nel comune di Cerignola.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la decisione in data 11 febbraio 1947, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « San Giovanni in Fonte », di pertinenza di Graziani Giustino, Ermanno, Elena, Clara, Bice, Elodia e Gisella fu Filippo e De Amicis Marianna fu Giuseppe vedova Graziani, riportato nel catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta Graziani Giustino ed Ermanno per 9/14; Elena, Clara, Bice, Elodia, Gisella per 5/14 fratelli e sorelle fu Filippo proprietari, e De Amicis Marianna fu Giuseppe vedova Graziani usufruttuaria di 1/8, alla partita 7862, foglio 188, particella 1 sub *b*, superficie Ha. 25.62.14, reddito dominicale L. 7686,42, reddito agrario L. 1921,60; foglio n. 190, particella 4 sub *b*, superficie Ha. 3.56.48, reddito dominicale L. 641,66, reddito agrario L. 103,38; foglio n. 190, particella 7 sub *b*, superficie Ha. 0.04.96, reddito dominicale L. 8,93, reddito agrario L. 1,44. Totali: superficie Ha. 29.23.58, reddito dominicale L. 8337,01, reddito agrario lire 2026,42;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 marzo 1947 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Giovanni in Fonte » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 334. — GIORDANO

(4555)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Leucio », sito nel comune di Santa Maria La Fossa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la decisione in data 10 ottobre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, di Papa Nicola fu Antonio e riportato nel catasto del comune di Santa Maria La Fossa in testa alla ditta Papa Nicola fu Antonio, al foglio di mappa 14, particella 18/sub *b*, per la superficie di Ha. 1.39.75 e con l'imponibile di L. 153,73. Il sopradescritto fondo confina: con la proprietà Buonanno Orsola ed altri; colla proprietà Bisesto Giuseppe; colla via comunale di S. Leucio; colla proprietà di Buonanno Angelo, Petrella Angelo ed altri e Buonanno Orsola ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1947 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 338. — GIORDANO

(4554)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei M.A.S. 445 e 446.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I M.A.S. 445 e 446 sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1947
Registro Marina n. 19, foglio n. 262.

(4599)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.

Prezzo di conferimento del risone di produzione 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, con il quale sono state dettate le norme per il conferimento ai « Granai del popolo » del grano, della segale, dell'orzo, del granoturco e del risone di raccolto 1947;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per i prezzi nella riunione del 10 ottobre 1947 nei riguardi del prezzo di conferimento del risone di raccolto 1947;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo di conferimento del risone di raccolto 1947, qualità comune, è fissato, per tutte le zone di produzione e per i primi 4.000.000 di quintali, in L. 5400 al quintale e si intende per merce insaccata in tele del compratore, posta su veicolo nell'azienda di produzione.

Sono confermati i normali scarti per le varietà semi-fini, fini e fini superiori e per le differenze di caratteristiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1947

(4602) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, modificato col decreto Ministeriale 3 novembre 1947, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale per l'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946 e 31 marzo 1947, riguardanti la composizione della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, in Napoli;

Considerata la opportunità di nominare un commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli;

Decreta:

L'ing. Stefano Brun è nominato commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

Roma, addì 4 novembre 1947

(4631) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, modificato col decreto Ministeriale 3 novembre 1947, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale per l'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 11 ottobre 1946 e 28 gennaio 1947, riguardanti la composizione della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale in Roma;

Considerata la opportunità di nominare un commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

L'ing. Alfredo Bastianelli è nominato commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma.

Roma, addì 4 novembre 1947

(4630) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, modificato col decreto Ministeriale 3 novembre 1947, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale per l'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, riguardante la composizione della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, in Palermo;

Considerata la opportunità di nominare un commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il dott. Pietro Frasca Polara è nominato commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo.

Roma, addì 4 novembre 1947

(4632) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1947.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, modificato col decreto Ministeriale 3 novembre 1947, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 19 agosto 1946, 18 dicembre 1946, 23 gennaio 1947 e 9 agosto 1947, riguardanti la composizione della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in Milano;

Considerata la opportunità di nominare un commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Il prof. Albino Uggè è nominato commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

L'ing. Antonio Darby è nominato vice commissario della Sottocommissione predetta.

Roma, addì 4 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Vicentini Raffaele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 217 decisioni N. 166/1946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Vicentini Raffaele di Luciano, nato a Udine il 29 novembre 1902, residente in Venezia, elettivamente in Roma, presso l'avv. Spetia, via Rubicone, 42, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Vicentini Raffaele contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4526)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 ottobre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Alksandar Stanic, Console generale della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia a Milano.

(4582)

In data 22 ottobre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Lauro de Andrade Muller, Console del Brasile a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Trentino, Veneto e Reggio Emilia.

(4583)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 132 del 29 ottobre 1947 riguardante i prezzi del sapone da bucato

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 132 del 29 ottobre 1947, ha stabilito quanto appresso:

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle decisioni contenute nella circolare n. 100 del 21 marzo 1947, i prezzi del sapone da bucato per le vendite dal produttore vengono fissate come segue, con decorrenza immediata:

sapone con contenuto del 43/47 % di acidi grassi:

per le provincie dell'Italia centrale e meridionale (compresa l'Emilia), L. 225 al kg.;

per le provincie dell'Italia settentrionale, L. 242 al kg.;

sapone con contenuto del 60/62 % di acidi grassi:

per le provincie dell'Italia centrale e meridionale (compresa l'Emilia), L. 294 al kg.;

per le provincie dell'Italia settentrionale, L. 320 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento produttore su mezzo di trasporto, compreso imballaggio.

2. — I nuovi prezzi del sapone si riferiscono al prodotto ottenuto con materie grasse della 4ª distribuzione.

Per il sapone prodotto con materie grasse delle precedenti distribuzioni continuano a valere i prezzi rispettivamente stabiliti.

3. — Per le materie prime già assegnate (ritirate o non) e non impiegate nella produzione del sapone ceduto ai vecchi prezzi, si procederà al recupero in favore dell'Erario delle corrispondenti differenze tra i prezzi delle materie prime, con le modalità che verranno stabilite con apposita circolare.

(4605)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 17 settembre 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, di un mutuo di L. 13.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4649)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 27 agosto 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Arezzo, di un mutuo di L. 22.707.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4650)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 12 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1947, registro n. 15 Interno, foglio n. 1941, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Firenze, di un mutuo di lire 144.736.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1947 - N. 200

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,225
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	80,30
Redimibile 3,50 % 1934	67,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,60
Id. 5 % 1936	82,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,80
Id. 5 % convertiti 1951	94,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 17 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Viada Maddalena fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7288 — Data: 16 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Genova — Intestatazione: Balbo Alfredo di Ettore — Titoli del debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Agrigento — Intestazione: Rizzo Maria fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L 224.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 15 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Saraceno Rocco fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta ... — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Bologna: Intestazione: Casali Giacobino di Gilberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Macerata — Intestazione: Mercedes Moschini Antinori fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 30 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Sondrio — Intestazione: Ente Comunale di Assistenza del comune di Tartano — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 16 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Buda Concetta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 6000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3843)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1779 — Data: 11 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Carini Lidia fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 18.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2034 — Data: 27 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Stellato Assunta fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Tardito Domenico fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50% (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 9400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 299 — Data: 25 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Di Cesare Aristide di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2313 — Data: 26 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Ziliani Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 33 — Capitale: L. 265.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 8 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Greco Maria fu Valentino — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 27.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 22 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scalmato Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 516 — Data: 28 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Pezzoni Luigi fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 26 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Mastai Ferretti Odetta fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: 17.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Bucci Alfredo fu Odoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 1° aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Messina Gaspare di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 7 — Capitale: L. 24.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Capocasale Concettina fu Luciano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 14 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 8 — Capitale: L. 1775.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data: 20 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Lentini Giuseppe fu Santo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 508 — Data: 28 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Maina Alfonso fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1696 — Data: 2 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: La Malfa Filippo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 28 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Belmusto Antonino fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 297,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1128 — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: D'Amico Mario di Natale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1402 — Data: 7 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Curia Arcivescovile di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 5 — Rendita: L. 427.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 3 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scalmato Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3023 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Schettino Cotello fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale: L. 17.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4456)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a trecentoventotto posti di uditore giudiziario, riservato ai reduci, indetto con decreti Ministeriali 4 ottobre 1946 e 13 aprile 1947.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 4 ottobre 1946 e 13 aprile 1947, con i quali veniva indetto un concorso per trecentoventotto posti di uditore giudiziario, riservato ai reduci;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

L'esame scritto del concorso per trecentoventotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreti Ministeriali 4 ottobre 1946 e 13 aprile 1947, e consistente in una prova su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie: 1) diritto civile e romano; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo; avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1947, alle ore 8.

Roma, addì 28 ottobre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4611)

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi dell'Amministrazione dei trasporti, banditi con decreti Ministeriali 9 giugno 1947.

In relazione al punto 6 degli avvisi-programma di concorso, approvati con decreti Ministeriali 9 maggio 1947, n. 5411 e n. 5412, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1947, si comunica che le prove scritte e pratiche relative ai concorsi a tre posti di allievo ispettore chimico in prova e a un posto di allievo ispettore ingegnere chimico in prova avranno inizio, rispettivamente, nei giorni 3 novembre 1947 e 8 stesso mese ore 7 e 30 al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, Roma.

(4612)

Il Direttore generale

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del 1° comma dell'art. 1 del bando di concorso a trecento posti di volontario nel ruolo di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e proroga per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso stesso, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, col quale venne bandito un concorso per titoli a trecento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai reduci;

Ritenuto che, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, al detto concorso possono partecipare coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o, comunque, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 12 aprile 1947 è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per titoli a trecento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare al concorso del ruolo suddetto bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940 ».

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato a tutto il 7 gennaio 1948. Dette domande dovranno, pertanto, essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre tale data.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Registro Finanze n. 13, foglio n. 293. — LESEN

(4609)

Sostituzione dell'art. 7 del bando di concorso a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci, e proroga per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso stesso, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1947, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci;

Ritenuto che all'art. 7 del suddetto decreto Ministeriale, comma 3°, è stato erroneamente indicata la lettera *f)* al posto della lettera *h)*;

Ritenuta inoltre l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 10 aprile 1947 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, del precedente art. 4, un certificato, rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano »

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati al concorso per titoli a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, è prorogato a tutto il 3 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Registro Finanze n. 12, foglio n. 247. — BENNATI

(4610)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.